

| TESTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE DI PORTOGRUARO | TESTO MODIFICATO |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">STATUTO della Fondazione Musicale Santa Cecilia</p> <p>ART 1 COSTITUZIONE E SEDE Per iniziativa del Comune di Portogruaro e della Provincia di Venezia è costituita la “ Fondazione Musicale Santa Cecilia” allo scopo di favorire la conoscenza e la diffusione della cultura in genere e di quella musicale in particolare. La Fondazione ha sede in Portogruaro, Palazzo Municipale – Piazza della repubblica n. 1 ed opera di norma nell’ambito della regione del Veneto..</p> <p>ART. 3 - COMPITI La Fondazione promuove ogni iniziativa utile a diffondere e valorizzare la cultura in genere e quella musicale in particolare. A titolo esemplificativo e non esaustivo, essa:</p> <p>a) gestisce corsi di formazione in campo musicale ispirandosi ai programmi dei Conservatori musicali di Stato con bilancio a parte;</p> <p>b) gestisce corsi per la formazione ed il perfezionamento di giovani concertisti, nonchè, in collaborazione con le istituzioni orchestrali, corsi per la specifica formazione professionale;</p> <p>c) gestisce corsi di orientamento musicale con programmi liberi;</p> <p>d) promuove ed organizza concerti ed attività di ricerca e sperimentazione, anche in collaborazione con altre istituzioni, fondazioni ed associazioni operanti in campo musicale o culturale;</p> <p>e) organizza le "Giornate internazionali di musica di Portogruaro";</p> <p>f) organizza corsi di formazione per addetti ad attività connesse alla musica;</p> <p>g) istituisce, organizza e gestisce l'orchestra, la banda, i cori della Fondazione Musicale Santa Cecilia di Portogruaro;</p> <p>h) promuove ed organizza riunioni, incontri e viaggi di studio ai fini dello scambio regionale, nazionale ed internazionale di esperienze in tema di musica;</p> <p>i) istituisce borse di studio, finalizzate a sostenere e promuovere le eccellenze musicali degli iscritti ai corsi di studio gestiti dalla Fondazione. In fase di istituzione di ogni borsa di studio, saranno definiti in apposito regolamento gli specifici criteri di attribuzione.</p> <p>l) conferisce premi a concertisti e studiosi di musica;</p> <p>m) promuove attività di documentazione e ricerca musicale;</p> <p>n) provvede all'acquisto di strumenti musicali ed alla dotazione di attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività della Fondazione;</p> <p>o) svolge altresì ogni altra attività strumentale al perseguimento del suo scopo quali, a mero titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizzare mostre, eventi, rappresentazioni teatrali, cinematografiche e di danza, nonchè spettacoli in genere; - gestire scuole, teatri, cinema ed ogni altra struttura idonea | <p style="text-align: center;">STATUTO della Fondazione Musicale Santa Cecilia</p> <p>ART 1 COSTITUZIONE E SEDE Per iniziativa del Comune di Portogruaro e della Provincia di Venezia è costituita la “ Fondazione Musicale Santa Cecilia” allo scopo di favorire la conoscenza e la diffusione della cultura musicale. La Fondazione ha sede in Portogruaro, Palazzo Municipale – Piazza della repubblica n. 1 ed opera di norma nell’ambito della regione del Veneto..</p> <p>ART. 3 - COMPITI La Fondazione promuove ogni iniziativa utile a diffondere e valorizzare la cultura musicale. A titolo esemplificativo e non esaustivo, essa:</p> <p>a) gestisce corsi di formazione in campo musicale ispirandosi ai programmi dei Conservatori musicali di Stato con bilancio a parte;</p> <p>b) gestisce corsi per la formazione ed il perfezionamento di giovani concertisti, nonchè, in collaborazione con le istituzioni orchestrali, corsi per la specifica formazione professionale;</p> <p>c) gestisce corsi di orientamento musicale con programmi liberi;</p> <p>d) promuove ed organizza concerti ed attività di ricerca e sperimentazione, anche in collaborazione con altre istituzioni, fondazioni ed associazioni operanti in campo musicale o culturale;</p> <p>e) organizza le "Giornate internazionali di musica di Portogruaro";</p> <p>f) organizza corsi di formazione per addetti ad attività connesse alla musica;</p> <p>g) istituisce, organizza e gestisce l'orchestra, la banda, i cori della Fondazione Musicale Santa Cecilia di Portogruaro;</p> <p>h) promuove ed organizza riunioni, incontri e viaggi di studio ai fini dello scambio regionale, nazionale ed internazionale di esperienze in tema di musica;</p> <p>i) istituisce borse di studio, finalizzate a sostenere e promuovere le eccellenze musicali degli iscritti ai corsi di studio gestiti dalla Fondazione. In fase di istituzione di ogni borsa di studio, saranno definiti in apposito regolamento gli specifici criteri di attribuzione.</p> <p>l) conferisce premi a concertisti e studiosi di musica;</p> <p>m) promuove attività di documentazione e ricerca musicale;</p> <p>n) provvede all'acquisto di strumenti musicali ed alla dotazione di attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività della Fondazione;</p> <p>o) svolge altresì ogni altra attività strumentale al perseguimento del suo scopo, incluse le attività commerciali e non, connesse ed accessorie, purché non prevalenti rispetto all’attività principale, che ha lo scopo di favorire la conoscenza e la diffusione della cultura musicale.</p> |

allo svolgimento ed al perseguimento degli scopi della fondazione;

ART. 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da cinque componenti così nominati:

- a) n. 2 componenti nominati dal Sindaco di Portogruaro;
- b) n. 2 componenti nominati dal Presidente della Provincia di Venezia;
- c) n. 1 componente nominato dall'Assemblea su designazione dei Sostenitori benemeriti, qualora questi siano in numero non superiore a quattro. In mancanza di Sostenitori benemeriti o di una loro designazione l'Assemblea procede liberamente alla nomina di un consigliere.

Qualora i sostenitori benemeriti siano in numero superiore a quattro essi avranno diritto a designare un massimo di altri due consiglieri in ragione di uno ogni tre sostenitori, con arrotondamento all'unità più prossima, portando il numero dei consiglieri fino a un massimo di sette. In caso di parità di voti è nominato il più anziano d'età fra i votati. Il Direttore Artistico della Fondazione, se nominato, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per quattro esercizi finanziari; i suoi membri possono essere rieletti. Gli Amministratori sono revocabili in qualunque tempo per gravi motivi dagli organi che li hanno nominati. Si considera grave motivo anche l'assenza ingiustificata per più di due sedute consecutive.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dalla costituzione del nuovo Collegio; a tale data cessano anche i membri del Consiglio nominati nel corso del quadriennio.

L'Amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Presidente della Fondazione.

ART. 11 - PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno.

Il Presidente rappresenta la Fondazione, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione, fissandone l'ordine del giorno, propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Artistico e dei membri del Comitato Artistico Didattico, dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, adotta, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva ratifica da parte di quest'ultimo; la ratifica deve avvenire entro sessanta giorni a pena di decadenza.

ART 20 - NORMA TRANSITORIA (CONFERIMENTI DI FUNZIONAMENTO)

ART. 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da cinque componenti così nominati:

- a) n. 2 componenti nominati dal Sindaco di Portogruaro;
- b) n. 2 componenti nominati dal Presidente della Provincia di Venezia;
- c) n. 1 componente nominato dall'Assemblea su designazione dei Sostenitori benemeriti, qualora questi siano in numero non superiore a quattro. In mancanza di Sostenitori benemeriti o di una loro designazione l'Assemblea procede liberamente alla nomina di un consigliere.

Qualora i sostenitori benemeriti siano in numero superiore a quattro essi avranno diritto a designare un massimo di altri due consiglieri in ragione di uno ogni tre sostenitori, con arrotondamento all'unità più prossima, portando il numero dei consiglieri fino a un massimo di sette. In caso di parità di voti è nominato il più anziano d'età fra i votati. Il Direttore Artistico della Fondazione, se nominato, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per quattro esercizi finanziari; i suoi membri possono essere rieletti. Gli Amministratori sono revocabili in qualunque tempo per gravi motivi dagli organi che li hanno nominati. Si considera grave motivo anche l'assenza ingiustificata per più di due sedute consecutive.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dalla costituzione del nuovo Collegio; a tale data cessano anche i membri del Consiglio nominati nel corso del quadriennio.

L'Amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Presidente della Fondazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione prestano la loro attività a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate strettamente connesse all'esercizio delle loro funzioni.

ART. 11 - PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno **tra i componenti di cui alle lettere a) o b) dell'art. 9. Può essere nominato anche il componente di cui alla lettera c) dell'art. 9 purché all'unanimità dei componenti assegnati.**

Il Presidente rappresenta la Fondazione, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione, fissandone l'ordine del giorno, propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Artistico e dei membri del Comitato Artistico Didattico, dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, adotta, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva ratifica da parte di quest'ultimo; la ratifica deve avvenire entro sessanta giorni a pena di decadenza.

ART 20 - NORMA TRANSITORIA (CONFERIMENTI DI FUNZIONAMENTO)

La Provincia di Venezia ed il Comune di Portogruaro convengono di conferire altresì annualmente rispettivamente la somma di Euro 67.139,40 (sessantasettemilacentotrentanove,40) ed Euro 85.215,39 (ottantacinquemiladuecentoquindici,39).

Detti conferimenti potranno essere erogati in denaro oppure sotto forma di beni e servizi da valutarsi secondo i loro valori correnti di mercato e le tariffe normalmente praticate dai predetti enti.

I conferimenti in denaro aggiuntivi, erogati dai fondatori e non aventi carattere patrimoniale, potranno essere utilizzati per finanziare lo sviluppo e l'attuazione dei compiti istituzionali **senza alcun vincolo di destinazione specifica**, sono prenotati nel rispettivo bilancio di previsione degli enti fondatori ed erogati non oltre il sessantesimo giorno successivo all'approvazione del Conto Consuntivo, su quantificazione da comunicarsi a cura della Fondazione alla Provincia ed al Comune.

I conferimenti in parola sono erogati per 10 (dieci) anni a partire dall'anno di acquisizione della personalità giuridica da parte della Fondazione e, dall'inizio del secondo anno successivo, sono annualmente rivalutati secondo le variazioni dell'Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nel corso dell'anno precedente.

Il Comune e la Provincia potranno sospendere l'erogazione dei predetti conferimenti di funzionamento qualora risultino gravi irregolarità nella gestione della Fondazione o risulti che l'attività sia svolta in modo non conforme alle finalità istituzionali della Fondazione medesima.

La Provincia di Venezia ed il Comune di Portogruaro convengono di conferire altresì annualmente rispettivamente la somma di Euro 67.139,40 (sessantasettemilacentotrentanove,40) ed Euro 85.215,39 (ottantacinquemiladuecentoquindici,39).

Detti conferimenti potranno essere erogati in denaro oppure sotto forma di beni e servizi da valutarsi secondo i loro valori correnti di mercato e le tariffe normalmente praticate dai predetti enti.

I conferimenti in denaro aggiuntivi, erogati dai fondatori e non aventi carattere patrimoniale, potranno essere utilizzati per finanziare lo sviluppo e l'attuazione dei compiti istituzionali (*), sono prenotati nel rispettivo bilancio di previsione degli enti fondatori ed erogati non oltre il sessantesimo giorno successivo all'approvazione del Conto Consuntivo, su quantificazione da comunicarsi a cura della Fondazione alla Provincia ed al Comune.

I conferimenti in parola sono erogati per 10 (dieci) anni a partire dall'anno di acquisizione della personalità giuridica da parte della Fondazione e, dall'inizio del secondo anno successivo, sono annualmente rivalutati secondo le variazioni dell'Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nel corso dell'anno precedente.

Il Comune e la Provincia potranno sospendere l'erogazione dei predetti conferimenti di funzionamento qualora risultino gravi irregolarità nella gestione della Fondazione o risulti che l'attività sia svolta in modo non conforme alle finalità istituzionali della Fondazione medesima.

(*) tolto ultimo periodo